



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Teramo
dr. CCCCC

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. IV del ruolo contenzioso generale dell'anno XIV, posta in deliberazione all'udienza del XV.VI.XX, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

tra

TIZIA C.,

rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. AUGUSTA dall'avv. MEVIO, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data XI.II.XVII,

attrice;

e

SOCIETA' BETA SRL,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SEMPRONIO, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data XVIII.V.XX,

convenuta;

e

CAIO C.,

rappresentato e difeso dall'avv. GAIA C., in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuto;

Oggetto: immissioni rumorose ex art. 844 c.c.; risarcimento dei danni.

Conclusioni delle parti: come da verbale del XV.VI.XX

Motivi della decisione

Con l'atto di citazione TIZIA C. conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, CAIO C e la Società BETA S.r.l., sul presupposto per cui dall'immobile di proprietà del primo e condotto in locazione dalla seconda provenivano immissioni acustiche intollerabili causate dai macchinari utilizzati per attività produttiva, chiedendo l'inibitoria delle lamentate immissioni e il risarcimento del danno non patrimoniale. A sostegno della domanda l'attrice deduceva, tra l'altro, che: da trenta anni viveva nell'immobile di sua proprietà sito al piano primo del condominio denominato "C.", sito in Marsiglia, Via Vela; da circa sette anni al pianoterra del condominio operava la società convenuta BETA S.r.l., la quale svolgeva attività produttiva e commerciale nel settore alimentare; dall'esercizio commerciale, direttamente sottostante l'appartamento di sua proprietà, si elevavano rumori e odori che superavano la normale tollerabilità; dopo aver contestato senza esito la problematica, aveva segnalato la situazione alle autorità competenti e, a seguito di un sopralluogo dell'ARTA Abruzzo, era emerso che la differenza di livelli tra il rumore prodotto (sorgente in esame attiva) e il rumore di fondo (sorgente in esame non attiva) superava i 3 dB, valore che, secondo giurisprudenza consolidata, era indicato come limite della normale tollerabilità prevista dall'art. 844 c.c.; nonostante i rilievi della situazione e le rimostranze, la problematica non era stata risolta; a causa delle intollerabili immissioni rumorose, superiori al limite della normale tollerabilità, ella aveva sviluppato uno stato depressivo patologico di tipo ansioso, come meglio descritto nell'atto di citazione e nella perizia medica allegata.

Costituendosi in giudizio, entrambi i convenuti preliminarmente sollevavano eccezione di incompetenza del Tribunale, in favore della competenza del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 7 comma 3 n. 3 c.p.c.

L'eccezione è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata per le ragioni che seguono. L'art. 7 comma 3 c.p.c. stabilisce al n. 3 che il Giudice di Pace q competente, qualunque sia il valore, “per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità”. Il dato letterale della norma induce immediatamente a ritenere che, nel caso di specie, sussiste la competenza del tribunale a giudicare la sussistenza dell'illecito, con il conseguente diritto al risarcimento del danno, dal momento che il rapporto in esame non q tra “proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione”. Infatti è pacifico che l'immobile, dal quale proverrebbero le immissioni lamentate dall'attrice, è un'unità immobiliare ad uso commerciale, per come emerge dai contratti di locazione (si veda allegato n. 2 del fascicolo di parte convenuta CAIO C.), adibita ad uso lavorazione artigianale nel settore alimentare.

Deriva da quanto osservato che, non trattandosi di rapporti tra proprietari (o detentori) di immobili adibiti a civile abitazione, la fattispecie in esame non rientra nell'ambito di applicazione della norma richiamata sopra.

Del tutto fuori luogo è la giurisprudenza citata dalle parti convenute a sostegno dell'eccezione, dal momento che le pronunce indicate fanno riferimento a casi in cui i rapporti riguardavano immobili di proprietà adibiti ad abitazione.

L'eccezione di incompetenza, quindi, deve essere rigettata, con affermazione della competenza del tribunale.

Passando all'esame del merito, con la prima domanda - come detto - l'attrice TIZIA C. chiedeva che fosse ordinato ad CAIO C., in qualità di proprietario - locatore, e alla società BETA S.r.l., in qualità di conduttrice, di porre in essere ogni attività necessaria per ridurre le immissioni di rumore provenienti dal locale commerciale dove la BETA S.r.l. svolgeva l'attività produttiva.

Ora va osservato che all'udienza di precisazione delle conclusioni la difesa dell'attrice rappresentava che la BETA s.r.l., in corso di causa, aveva cessato la propria attività lavorativa nel laboratorio in esame e pertanto chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle conclusioni di cui ai punti da a) a c) dell'atto di citazione e della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Il fatto che la società BETA S.r.l. abbia cessato l'attività nel locale commerciale posto al piano terra del condominio "C." e che, quindi, siano cessate le immissioni rumorose lamentate dall'attrice è circostanza pacificamente riconosciuta anche dalle parti convenute, le quali si associavano alla richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Va osservato in punto di diritto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (tra le tante sul punto, si veda Cass. sent. n. 271/06; sent. n. 14775/04).

Nel caso in esame è venuta meno l'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale dato che - come pacificamente riconosciuto da tutte le parti - è venuta meno la fonte di immissioni rumorose con la cessazione dell'attività produttiva al piano terra dell'edificio condominiale. Segue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle domande di cui ai punti a) e c) della memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (la domanda di cui al punto b) in realtà è solo una richiesta cautelare sulla quale questo giudice si è pronunciato in corso di causa).

A questo punto la controversia permane sulla domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, in merito alla quale va osservato quanto segue.

In materia di attività produttive, la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e i decreti che ne costituiscono attuazione fissano, a tutela della collettività e dell'ambiente, modalità di rilevamento dei rumori e limiti massimi di ammissibilità e, tuttavia, avendo una natura pubblicistica, regolano solo i rapporti con la pubblica amministrazione. Diversamente, l'art. 844 c.c., in tema di immissioni, regola i rapporti fra i privati e all'uopo fissa il parametro della normale tollerabilità (e non già solo della ammissibilità) delle immissioni, rimettendo la relativa valutazione all'apprezzamento del giudice, da compiersi secondo criteri oggettivi quali le condizioni dei luoghi, i tempi (orari di notte e di giorno), le attività svolte etc.

I limiti di accettabilità derivanti dall'applicazione della disciplina pubblicistica, pertanto, non assumono diretta rilevanza nei rapporti tra privati e possono al più venire in considerazione per l'individuazione di criteri minimali di tollerabilità, nel senso che livelli di rumorosità superiori possono senz'altro dirsi eccedenti la normale tollerabilità e che per contro l'osservanza dei limiti medesimi di accettabilità pubblicistica non porta automaticamente ad escludere l'illiceità ex art. 844 c.c. (così Cass. 17281/2005; Cass. 1418/2006: “In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ.”; si veda anche Cass. 939/11; Cass. 8474/15).

Come accennato sopra, la giurisprudenza ha, in particolare, sostenuto che “Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 cod. civ., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale” (Cass. 17051/11).

Nello specifico, la giurisprudenza di merito, confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ripetutamente affermato che l'intollerabilità delle immissioni deve essere accertata con un criterio comparativo (si veda anche Cass. SS.UU. sent. n. 4848/13), per cui l'immissione di rumori diviene intollerabile quando supera di 3 db la rumorosità di fondo (intesa come risultante di tutti gli effetti acustici determinati dalle sorgenti sonore esistenti ad eccezione di quella in discussione). Infatti la giurisprudenza ha, a più riprese, evidenziato che l'aumento di 3 db determina un raddoppio dell'intensità sonora e, pertanto, crea una

fonte di disturbo per l'uomo medio, tale da precludere tutte le attività inerenti l'esercizio del suo diritto dominicale.

Nel caso concreto, va osservato che le misurazioni effettuate dal CTU - sulla cui coerenza alla normativa di riferimento non è dato dubitare, avendo egli efficacemente delineato la metodologia e i criteri usati per le operazioni peritali - nel corso di più giorni in orari diurni e notturni, presso l'abitazione dell'attrice, attestano che:

- Si è verificata la sussistenza, nell'abitazione dell'attrice, di immissioni di rumore, di tipo non stazionario, prodotto dal laboratorio BETA srl. Tale verifica è stata condotta con le misurazioni effettuate durante il sopralluogo svolto in data 22/12/2017. Le misurazioni sono state svolte, nell'abitazione dell'attrice, nel periodo DIURNO sia a finestre aperte che a finestre chiuse. Nel sopralluogo del 29/01/2018 PERIODO NOTTURNO, sono state svolte le misurazioni del rumore residuo nell'abitazione dell'attrice, sia a finestre aperte che a finestre chiuse. Nel sopralluogo del 29/01/2018 PERIODO DIURNO, è stata svolta la misurazione del rumore ambientale all'interno del laboratorio BETA srl con tutti i macchinari spenti e con tutti i frigoriferi accesi;
- I valori delle immissioni rilevate presso l'abitazione dell'attrice superano i limiti della normale tollerabilità valutata in base al criterio comparativo, dei 3 dB sul rumore di fondo. Nel periodo DIURNO, la condizione più gravosa è quella a finestra chiusa (FC) in cui abbiamo 14,7 dB(A) mentre, nel periodo NOTTURNO la condizione più gravosa è quella a finestra aperta (FA) in cui abbiamo 22,1 dB (A);
- Facendo uso del criterio comparativo, è stato rilevato chiaramente che il clima sonoro che si registra con la sorgente inquinante disattivata subisce una variazione, più esattamente un innalzamento, di oltre 14 dB(A) quando viene attivata la sorgente inquinante: questo avviene a finestre chiuse sia nel periodo DIURNO sia nel periodo NOTTURNO.

Sulla base di quanto osservato, facendo uso del criterio comparativo indicato dalla giurisprudenza (si veda Cass. SS.UU. sent. n. 4848/13), è emerso che l'immissione di rumori supera sicuramente di 3 db la rumorosità di fondo.

Tanto premesso, occorre ora interrogarsi se sia possibile addivenire al contemperamento di detto parametro con le esigenze della produzione ovvero con il criterio del preuso di cui al secondo comma della norma richiamata.

La giurisprudenza nega la possibilità di una autorizzazione per le immissioni nocive per la salute, pur a fronte di rilevanti interessi economici, anche di portata generale, essendo quello alla salute un diritto fondamentale che la Costituzione tutela in via prioritaria rispetto a tutti gli altri diritti.

L'art. 844 cc costituisce, infatti, non solo uno strumento posto a presidio dei diritti reali, ma anche a salvaguardia del diritto alla salute, esteso fino ad includere ogni profilo inerente la qualità della vita, indipendentemente dalla rilevazione di una lesione inquadrabile all'interno di un contesto patologico.

Sotto questo profilo quindi il limite della tutela della salute e dell'ambiente è da considerarsi - alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dei beni protetti dall'art. 844 c.c. - intrinseco nell'attività di produzione e prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della vita (Cass. II, n. 5564/10).

Va, poi, rilevato come il criterio normativo in questione risulti essere del tutto sussidiario oltre che facoltativo (Cfr. Cass. II, 11/5/05, n. 9865; Cass. II, 25/8/05, n. 17281).

Ora nel caso di specie dalla documentazione agli atti emerge che l'attività produttiva della BETA S.r.l. aveva inizio nell'anno X. Ciò posto, non è dato ravvisarsi un "preuso" da parte della società convenuta.

Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza in materia, con riferimento al periodo notturno, l'accertata illiceità per superamento dei limiti normativi preclude qualunque contemperamento o considerazione sul punto e, quindi, poiché nel caso di specie, si tratta di immissioni anche notturne, non vi è spazio per tale bilanciamento con il criterio, per esempio, della salvaguardia della produzione (Cass. II, 25/1/06, n. 1418).

Tutto ciò premesso, non è in dubbio il carattere immissivo della condotta di parte convenuta e, pertanto, si deve concludere che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento del danno. Infatti, quando viene superato il limite della liceità delle immissioni, segnato dall'art. 844 c.c., si è in colpa, ancorché si faccia uso normale della cosa fonte delle immissioni, e, se da ciò deriva danno ad altri, il danno è ingiusto, in quanto ricorrono tutti gli elementi della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c.

Tanto osservato in ordine alla sussistenza di una responsabilità, occorre a questo punto individuare il soggetto responsabile. Più precisamente occorre accertare se la responsabilità delle immissioni nocive sia da attribuire unicamente alla società BETA S.r.l. che, in qualità di conduttrice, deteneva il locale commerciale e svolgeva l'attività produttiva, o anche al proprietario CAIO C..

Sulla questione vanno preliminarmente svolte alcune considerazioni in punto di diritto.

Se in passato la giurisprudenza si era attestata su una posizione maggiormente rigorista, per cui le immissioni intollerabili comporterebbero sempre una responsabilità oggettiva in capo al proprietario, in quanto basterebbe la consapevolezza da parte sua della destinazione commerciale per consolidare a suo carico una sorta di culpa in vigilando (si veda, per esempio, Cass. sent. n. 318/85), la giurisprudenza più recente ha ritenuto necessario rivalutare il ruolo della responsabilità del proprietario alla luce dei principi di imputazione soggettiva della responsabilità aquiliana.

In particolare, secondo l'orientamento ormai pressoché uniforme, l'azione volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale cagionato dalle immissioni va proposta secondo i principi della responsabilità aquiliana e cioè nei confronti del soggetto individuato dal criterio di imputazione della responsabilità, e quindi nei confronti dell'autore del fatto illecito (materiale o morale), allorché il criterio di imputazione è sia la colpa o il dolo (art. 2043) e nei confronti del custode della cosa (nella specie l'immobile) allorché il criterio di imputazione è risulti il rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. (Cass. civ. Sez. III, 28-05-2015, n. 11125; Cass. civ. Sez. III, 1 aprile 2010, n. 8006).

In particolare, la Cassazione ha osservato che la domanda risarcitoria potrebbe essere proposta nei confronti dei proprietari “solo se essi avessero concorso alla realizzazione del fatto dannoso, quale autori o coautori dello stesso, mentre il solo fatto di essere proprietari, ancorché consapevoli, ma senza alcun apporto causale al fatto dannoso, non è idoneo, neppure in astratto, a realizzare una loro responsabilità o corresponsabilità aquiliana” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 28-05-2015, n. 11125; tra le più recenti, si veda Cass. sent. n. 2668/18).

Dato il consolidarsi di questo ultimo criterio, questo giudicante ritiene di doversi uniformare alla giurisprudenza ormai dominante, in quanto tra l'altro maggiormente rispettosa dei principi di imputazione soggettiva della responsabilità aquiliana. Pertanto, facendo uso dei criteri appena indicati deve escludersi, nel caso di specie, ogni tipo di responsabilità in capo al proprietario CAIO C., in quanto la causa delle immissioni era da rinvenire unicamente nell'attività produttiva svolta dalla conduttrice e non da caratteristiche strutturali dell'immobile che potessero implicare una responsabilità del proprietario; come sottolineato dalla giurisprudenza sopra riportata, non è sufficiente la consapevolezza, in capo al proprietario, della rumorosità dell'attività del conduttore a far insorgere l'obbligo di attivarsi per eliminare le immissioni rumorose, essendo necessario un contributo attivo, assente nel caso in esame.

Segue dalle considerazioni svolte sopra che l'unico responsabile della immissioni rumorose subite dall'attrice deve ritenersi la convenuta BETA S.r.l., con rigetto di ogni pretesa risarcitoria nei confronti di CAIO C..

Tanto osservato in ordine alla sussistenza di una responsabilità per fatto illecito e passando alla quantificazione del risarcimento, va osservato quanto segue.

In primo luogo sicuramente deve essere riconosciuto il danno morale. Infatti, in giurisprudenza è consolidato l'orientamento, secondo il quale “il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente da un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente

rafforzata dall'art. 8 Conv. Eur. Dir. Uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi” (Cass. Sez. Un. 2611/2017; Cass. 20927/2015 e Cass. 26899/2014).

Tuttavia, oltre al danno morale, l'attrice lamentava che, a causa delle continue immissioni rumorose sia diurne che notturne, aveva riportato anche uno specifico danno biologico. In particolare riferiva che le era stata diagnosticata una forma di “depressione reattiva a problematiche di natura ambientale stati d'ansia e conseguente insonnia notturna e con ripercussioni organiche, colon irritabile”. A dimostrazione di quanto lamentato produceva non soltanto perizia medica di parte ma anche documentazione medica attestante le visite e le terapie alle quali in quel periodo si era dovuta sottoporre.

Ora, se in un primo momento, a parere di questo Giudice tale documentazione poteva essere da sola sufficiente a supportare un'attività di quantificazione del danno, in sede di decisione tale decisione deve essere ripensata nel senso che il percorso che appare maggiormente adeguato, ai fini della quantificazione, è quello che prevede una c.t.u. medico legale volta ad accertare se l'attrice ha effettivamente riportato, in conseguenza delle immissioni rumorose, anche un danno alla salute specificamente individuabile. Solo a tale fine la causa deve essere rimessa sul ruolo.

In ogni caso, prima di procedere alla nomina di c.t.u. e al conferimento dell'incarico, questo Giudice ritiene che l'avvenuta pronuncia sulle questioni di diritto aventi ad oggetto l'illiceità delle condotte e l'individuazione del responsabile potrebbe agevolare la definizione in via conciliativa della controversia sulla domanda risarcitoria, per la decisione della quale è necessario svolgere una ulteriore attività istruttoria.

Ragioni legate al principio dell'economia processuale (intesa nel significato di risparmio di tempi, spese ed energie processuali) inducono a proporre la soluzione conciliativa nei termini che seguono.

Va innanzi tutto premesso che la quantificazione del risarcimento, in sede conciliativa, prescinde da criteri oggettivi dell'accertamento giuridico ma si ispira ad criterio di contemperamento di interessi contrapposti delle parti.

All'esito dell'accertamento svolto sopra sicuramente vi sono due elementi da tenere imprescindibilmente in considerazione. Il primo di questi è che, al di là dell'accertamento di un danno biologico, comunque deve essere riconosciuto

un danno morale all'attrice, per il quale la società BETA S.r.l. è tenuta al risarcimento. Il secondo è che, in forza del criterio della soccombenza, la convenuta BETA S.r.l. è tenuta a rifondere le spese di lite in favore dell'attrice.

Pertanto, ispirandosi nella quantificazione ad un criterio meramente equitativo (estraneo, quindi, al rigore dell'accertamento scientifico), questo Giudice propone di individuare il danno nella somma di € 1.000,00 annui per ogni annualità dal X al XIV (anno di proposizione della domanda) e così per complessivi € 7.000,00. Per quanto concerne il pagamento delle spese di lite si

propone che esse siano pagate secondo il criterio della soccombenza secondo i minimi tariffari.

Tanto osservato, la causa deve essere rimessa sul ruolo allo scopo di sottoporre, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta conciliativa alle parti e, solo in caso di mancata conciliazione, perché sia disposta c.t.u.

Si rinvia al definitivo per la valutazione delle domande risarcitorie proposte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (i cui presupposti ben potranno essere approfonditi alla luce dell'atteggiamento delle parti dinanzi alla proposta conciliativa) e per il governo delle spese di lite (ivi comprese quelle riguardanti il rapporto tra l'attrice e il convenuto CAIO C.).

p.q.m.

Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando in persona del dott. CCCCC, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- rigetta l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale;
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda con la quale l'attrice chiedeva che fosse ordinato ai convenuti di porre in essere ogni attività necessaria per ridurre le immissioni di rumore provenienti dal

locale commerciale dove la BETA S.r.l. svolgeva l'attività produttiva (punti A) e C) delle conclusioni della memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.);

- dichiara la responsabilità della società BETA S.r.l. nella determinazione delle immissioni rumorose, secondo quanto specificato nella parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto di TIZIA C. al risarcimento del danno;
- rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti di CAIO C.;
- rinvia al definitivo la pronuncia sulle domande risarcitorie proposte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e il governo delle spese di lite;
- dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.

Teramo, XX.IX.XX

Il Giudice
(dr. CCCCC)



Tribunale di Teramo

R.G. 4256/2014

Il Giudice, Dott. CCCCC;

vista la sentenza non definitiva emessa in pari data;

- dispone che la causa sia rimessa sul ruolo, fissando l'udienza del XXXX;
- INVITA la TIZIA C. (attrice) e società BETA S.r.l. (convenuta), in persona del legale rappresentante pro tempore, a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo termine a tale scopo fino alla data dell'udienza del XXXX;
- INVITA i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente ordinanza;

PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 185 bis c.p.c.

- pagamento, da parte della società BETA S.r.l., in favore di TIZIA C., della somma complessiva di € 7.000,00, a titolo di risarcimento del danno;
- pagamento, da parte della società BETA S.r.l. , in favore di TIZIA C., delle spese del presente giudizio calcolate secondo i minimi tariffari.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Teramo, XX.IX.XX

Il Giudice
(dr. CCCCC)